



# COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia (BS)

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 30/05/2022

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.</b>
-----------------	---

L'anno **2022**, addi **trenta**, del mese di **Maggio**, alle ore **20:00**, presso questa sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Diego Bertussi**.

Assiste la seduta il Segretario Comunale **Dr. Marcello Bartolini**.

Al momento della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BERTUSSI DIEGO	SINDACO	X
GUERINI ANDREA	CONSIGLIERE	X
RINALDIN GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
MORANDI BARBARA	CONSIGLIERE	X
GUERINI ELENA	CONSIGLIERE	X
CONTESSA SILVIA	CONSIGLIERE	X
MENSI DEVID	CONSIGLIERE	X
VIVENZI SARA	CONSIGLIERE	X
BASTA ALEXANDRO	CONSIGLIERE	
MEDAGLIA ELENA	CONSIGLIERE	X
RIZZINELLI ELISA	CONSIGLIERE	X
POLI FEDERICA	CONSIGLIERE	X
MENSI LUCA	CONSIGLIERE	

**Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 2**

È presente in aula l'assessore esterno signora Torri Monica.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.</b>
-----------------	---

*Al momento della trattazione del punto n. 6 all'ordine del giorno risultano:*

*Consiglieri assenti: n. 2 (Basta Alexandro, Mensi Luca) giustificati*

**Consiglieri presenti: n. 11**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 6 all'ordine del giorno avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'";

Udita la relazione illustrativa dell'**Assessore Torri Monica**, che precisa che l'approvazione delle tariffe è diretta conseguenza dell'approvazione del PEF 2022.

Distingue le tariffe previste per utenze domestiche, divise in sei categorie in base alla composizione del nucleo familiare, e per utenze non domestiche, articolate per categorie che per il Comune di Marcheno sono 21.

Dà atto che, non essendo possibile la modalità di determinazione puntuale della tariffa, è ancora applicata la normativa che va a prendere in considerazione costi fissi e costi variabili.

Precisa che l'Amministrazione Comunale ha previsto anche per il 2022 un bonus sociale di euro 5.000, consentito anche dall'ARERA.

Dà indicazione delle tariffe applicabili al mq per le diverse tipologie e categorie, precisando che, come previsti dall'Autorità, le tariffe rimangono fisse per il 2022 e per il 2023.

Uditi gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati:

**Consigliere Medaglia Elena**, che ribadisce quanto sostenuto in sede di approvazione del PEF relativamente all'aumento dei costi sull'utenza. Per questa motivazione, fa, a nome del suo gruppo, dichiarazione di voto contrario pur riconoscendo l'importanza del sostegno alle utenze domestiche col bonus sociale.

**Consigliere Morandi Barbara**, che ribadisce che il rialzo delle tariffe, seppur minimo, è dovuto alla necessità di garantire la totale copertura del PEF pur in presenza di costi generali aumentati e non dipendenti dalle scelte dell'Amministrazione Comunale. Ritiene sotto questo aspetto molto importante il contenimento dell'aumento compensato da un sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche. Fa dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo Vivere a Marcheno. Concorda con l'impegno espresso dall'Assessore Torri di non incrementare le tariffe per i prossimi anni.

Dato atto che il presente processo verbale relativo al punto 6 all'ordine del giorno riporta in forma sintetica i punti principali della discussione e l'esito della votazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituirà allegato specifico della deliberazione di approvazione dei verbali della seduta, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 8, contrari: n. 3 (Consiglieri Medaglia Elena, Rizzinelli Elisa, Poli Federica),  
astenuti: n. //, espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
- 2) Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
  - Parere di regolarità tecnica
  - Parere di regolarità contabile
  - All. "A": Riepilogo tariffe utenze domestiche e non domestiche

Successivamente, il Consiglio Comunale,

Preso atto che la **votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 8, contrari: n. 3 (Consiglieri Medaglia Elena, Rizzinelli Elisa, Poli Federica),  
astenuti: n. //, espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Marcheno ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

**CONSIDERATO** che:

- Il Comune di Marcheno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2020, ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato successivamente con deliberazione n. 28 del 30/06/2021 e con deliberazione n. \_\_\_\_ in data odierna;

- con rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29 e 30 del 30/06/2021 è stato approvato il PEF per l'anno 2021 e le tariffe e agevolazioni TARI anno 2021;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 21 in data odierna con la quale è stato approvato il Piano economico Finanziario (PEF) anno 2022/2025 redatto secondo lo schema regolatorio MTR-2;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 509.273,00, ma che, a tale importo, occorre detrarre le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR e altre entrate, per un totale di € 4.171,00 nonché la quota della differenza fra PEF 2020 e PEF 2019, in conformità all'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di € 505.102,00;

**RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche il 53% del costo complessivo ed il restante 47% alle utenze non domestiche, così come meglio specificato nel seguente prospetto:

	<b>Costi fissi</b>	<b>Costi variabili</b>
Totale generale	€ 244.564,00	€ 264.709,00
Totale detrazioni	€ 4.171,00	€ 0,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 505.102,00</b>	

<b>% in tariffa 100%</b>	<b>Costi fissi</b>	<b>Costi variabili</b>
Totale generale	€ 240.393,00	€ 264.709,00
	47,59%	56%
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 505.102,00</b>	

Suddivisione domestiche/non domestiche	<b>Domestiche</b>	<b>Non domestiche</b>
	53%	47%
	€ 267.704,00	€ 237.398,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>100%</b>	

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**RITENUTO** di prevedere agevolazioni per le utenze domestiche alle quali verrà riconosciuto il bonus sociale previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del Decreto 124/2019 secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente (ARERA) per un importo complessivo massimo di € 5.000,00;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 43, comma 11), del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, il termine per l'approvazione delle delibere di approvazione delle delibere tariffarie sul prelievo sui rifiuti, dei regolamenti e dei PEF viene strutturalmente ex lege allineato al termine di approvazione del bilancio di previsione se lo stesso è successivo al 30 aprile. Di conseguenza, a seguito delle ultime modifiche legislative, per l'anno in corso il termine è al 31 maggio 2022;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, approvati rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 e 53 del 30/12/2021;

**DATO ATTO** che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/05/2022;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ACQUISTO** altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012, n. 213, pervenuto in data 26/05/2022 protocollo n. 4314;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica espresso dalla responsabile del servizio Finanziario, Gabriella Quistini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2001 n. 267;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile espresso dalla responsabile del servizio Finanziario, Gabriella Quistini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2001 n. 267;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

### D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare la seguente ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data odierna:

	<b>Costi fissi</b>	<b>Costi variabili</b>
Totale generale	€ 244.564,00	€ 264.709,00
Totale detrazioni	€ 4.171,00	€ 0,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 505.102,00</b>

<b>% in tariffa 100%</b>	<b>Costi fissi</b>	<b>Costi variabili</b>
Totale generale	€ 240.393,00	€ 264.709,00
	47,59%	56%
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 505.102,00</b>

Suddivisione domestiche/non domestiche	<b>Domestiche</b>	<b>Non domestiche</b>
	53%	47%
	€ 267.704,00	€ 237.398,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>100%</b>

- 3) di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A), le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

- 4) **di determinare** la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;
- 5) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 6) **di approvare** le seguenti agevolazioni:
  - a) agevolazioni per le utenze domestiche, alle quali verrà riconosciuto il bonus sociale previsto all'art. 57-bis comma 2 del Decreto 124/2019 secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente (ARERA);
- 7) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 8) **di proporre** che il presente provvedimento sia reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000 al fine di poter procedere all'emissione delle bollette tari 2022.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO  
**Diego Bertussi**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dr. Marcello Bartolini**